

COMUNE DI SALVE
Provincia di Lecce

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**GARA D'APPALTO PER CONCESSIONE IN USO DELLA STRUTTURA
SITA NEL COMUNE DI SALVE IN PIAZZA DANTE
DA ADIBIRE AD ATTIVITA' DI BAR
E DELLA RELATIVA AREA DI PERTINENZA**

Il Responsabile del Servizio

PREMESSA

L'amministrazione comunale di Salve intende affidare in concessione una struttura sita nel Comune di Salve in Piazza Dante da adibire ad attività di bar e della relativa area di pertinenza, per un periodo di sei anni, rinnovabile per ulteriori sei anni, a far data dalla sottoscrizione del contratto.

Art. 1 - PRESCRIZIONI GENERALI

L'appalto sarà aggiudicato con procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (offerte segrete in rialzo rispetto al canone a base di gara), ai sensi dell'art.83 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. e secondo i criteri di valutazione, analiticamente elencati nell'art.22 del presente Capitolato speciale d'Appalto nonché nel bando di gara.

Art. 2 - NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

Le norme che regolamentano il presente appalto sono le seguenti:

- D.Lgs.12 aprile 2006, n° 163 “ Codice unico appalti forniture e servizi”;
- Legge Regionale n.11 dell'1 agosto 2003 “Nuova disciplina del commercio” come modificata ed integrata dalla L.R. 7.05.2008 n.5;
- D. Lgs 114/98. "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio.
- Bando di gara;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Le norme del Codice Civile per tutto quanto non previsto dalla documentazione di gara.

Art. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Salve, visto l'art. 30 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, intende procedere, all'espletamento di una selezione tramite l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento in concessione della struttura sita nel Comune di Salve in Piazza Dante da adibire ad attività di bar e della relativa area di pertinenza, di proprietà dell'amministrazione di Salve.

Il concessionario assume la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con l'impegno di curare l'apertura e la chiusura del locale, la gestione dell'area interessata alle attività e relative pertinenze meglio identificate nell'allegata planimetria **(All.1)**.

ART. 4 – AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

Il Comune di Salve è titolare della autorizzazione amministrativa di tipo “B” necessaria per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nella struttura *de qua*.

Detta autorizzazione sarà assegnata al concessionario *pro tempore* per tutta la durata della concessione e sarà vincolata alla concessione stessa.

Pertanto, al termine del periodo di concessione, il concessionario non potrà vantare alcun diritto sulla stessa che tornerà nella piena disponibilità del Comune di Salve

Art. 5 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

L'aggiudicatario dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

A) *PERSONE FISICHE E SOCIETA' DI PERSONE*

- possesso dei requisiti personali e morali previsti dalla normativa per la somministrazione di alimenti e bevande (L.287/91) e dei relativi requisiti professionali;
- sussistenza delle condizioni presupposte dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n.773/1931 ai fini del rilascio delle autorizzazioni di polizia;
- non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con la P. A. ai sensi della vigente normativa;
- non essere stato interdetto, inabilitato o fallito e non avere in corso procedure per la dichiarazione di tali stati;

B) PERSONE GIURIDICHE

- l'iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. territorialmente competente per l'attività oggetto della presente concessione;
- il possesso, da parte del titolare o legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, dei requisiti personali e morali previsti dalla normativa per la somministrazione di alimenti e bevande (L.287/91) e dei relativi requisiti professionali;
- la sussistenza, nei confronti del titolare o legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, delle condizioni presupposte dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n.773/1931 ai fini del rilascio delle autorizzazioni di polizia;
- il titolare o i soci non abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna determinanti incapacità a contrattare con la P.A. ai sensi della vigente normativa;
- la società non si trovi in stato di fallimento, liquidazione o concordato preventivo, amministrazione controllata e non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di tali stati.

ART. 6 - CONSISTENZA DEI LOCALI

La consistenza dei locali e le loro dotazioni impiantistiche sono identificate rispettivamente nell'allegato 1 e fa parte integrante del presente capitolato d'appalto .

- Allegato 1 – Planimetria locali e Relazione tecnica

La struttura è sprovvista di arredi ed attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto di concessione. Ai relativi oneri dovrà provvedervi il concessionario.

ART. 7 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria avverrà previa comunicazione del Responsabile del Servizio Commercio non oltre 30 giorni dalla data di aggiudicazione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico del concessionario.

Art. 8 - DURATA E RINNOVO

La concessione avrà la durata di anni sei (6) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il Comune di Salve si riserva la facoltà di rinnovare la concessione di ulteriori sei (6) anni, su richiesta del concessionario da presentarsi almeno tre mesi prima della scadenza dei sei anni previsti, previa valutazione dell'effettivo buon andamento del servizio *e previo accoglimento di un miglioramento dell'offerta almeno pari al 10% dell'ultimo canone annuo corrisposto.*

Il rinnovo sarà operato mediante adozione di apposito provvedimento amministrativo.

ART. 9 - CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del servizio nonché il subappalto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione ed il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione.

ART.10 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Il canone offerto in sede di gara è corrisposto dal concessionario in rate semestrali anticipate, a partire dal mese successivo alla stipula del contratto, mediante versamento entro il giorno 10 del mese di riferimento sul conto corrente del Comune di Salve.

Il canone è soggetto a rivalutazione automatica con cadenza annuale nella misura delle variazioni accertate dall' ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, riferito all'anno precedente.

In caso di ritardato pagamento, che comporterà l'automatica costituzione in mora del Concessionario, verranno applicati gli interessi moratori in misura corrispondente al tasso legale.

Il mancato pagamento di due semestralità consecutive di canone comporta la revoca della concessione, a mente del successivo art.22, fatta salva l'escussione della fideiussione ed il risarcimento dei danni, compresi quelli connessi alla rinnovazione delle procedure amministrative per la individuazione del nuovo concessionario.

Art. 11 - ARREDAMENTO DELLA STRUTTURA E DELLE AREE DI PERTINENZA

Il concessionario, a sua cura e spese, provvederà ad allestire i locali e l'area di pertinenza, nel rispetto delle disposizioni di legge inerenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Nell'installazione degli impianti dovrà essere prestata attenzione ai moderni criteri della buona tecnica, in special modo alla semplicità ed alla funzionalità delle operazioni di manutenzione dell'impianto stesso.

Il Comune di Salve è autorizzato ad effettuare, in qualunque momento, dei controlli *in loco* per verificare che l'allestimento dei locali e delle aree di pertinenza avvenga nel rispetto del presente Capitolato.

In caso di accertate inosservanze troverà applicazione il procedimento di diffida ed eventuale revoca della concessione di cui al successivo art. 22.

Al termine del contratto il concessionario potrà liberamente disporre dei macchinari, suppellettili e beni mobili di sua proprietà, adibiti ed utilizzati per lo svolgimento dell'attività senza che l'Amministrazione od il nuovo concessionario abbiano l'obbligo di riscattarli o di corrispondere indennizzi, rimborsi o compensi a qualunque titolo e sempre che ciò possa avvenire senza nocumento dell'immobile. E' in facoltà del Concessionario cedere e dell'Amministrazione ritenere gli stessi, pagando al Concessionario medesimo un'indennità pari all'importo della spesa sostenuta per l'acquisto, comprovata dalle corrispondenti fatture, decurtato di una percentuale a titolo di *deprezzamento pari al 10 % annuo*.

Art.12 - ALTRI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Gestione delle utenze

Sono a carico del Concessionario tutti i canoni ed i consumi relativi alle utenze per le forniture di energia elettrica, acqua, fognatura, gas e telefono.

Inoltre:

- per le utenze attivate: il concessionario, entro 15 giorni dalla consegna della struttura, provvederà a volturarle a proprio carico. I relativi costi saranno comunque posti a carico del Concessionario a decorrere dalla data di consegna della struttura, previa lettura dei contatori da effettuarsi in contraddittorio. Il Concessionario potrà richiedere, previa autorizzazione del Comune, variazioni alle suddette utenze (aumento potenze, forniture straordinarie, ecc.) in base ai propri fabbisogni e con oneri a proprio carico”.

- per le utenze non ancora attivate: il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, ai relativi allacci.

Norme di sicurezza

L'impiego di energia elettrica, gas e acqua potabile dovrà essere effettuato da personale che conosca il funzionamento degli impianti; in particolare, per quanto riguarda la sicurezza antinfortunistica, ogni responsabilità è a carico del Concessionario.

Manutenzioni ordinarie e straordinarie

Il Concessionario si obbliga a conservare in buone condizioni la struttura *ed i beni in essa presenti* per tutta la durata della concessione; si farà carico della manutenzione ordinaria effettuando tutte le attività e le operazioni necessarie, come meglio specificati nel successivo art. 15.

La manutenzione straordinaria della struttura rimane a carico dell'Amministrazione Comunale semprechè i relativi interventi non siano imputabili ad incuria o negligenza del Concessionario.

Laddove si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere di urgenza e l'Amministrazione Comunale non possa farvi fronte con la dovuta immediatezza, le parti possono convenire espressamente che gli stessi vengano eseguiti dal Concessionario con compensazione della relativa spesa, condivisa ed autorizzata dal Comune di Salve, sul canone di concessione.

Il Concessionario è tenuto a segnalare immediatamente all'Amministrazione Comunale gli eventuali danni agli immobili ed alle strutture, isolando eventuali pericoli ai visitatori.

Pulizia dell'area di pertinenza

La pulizia dell'area di pertinenza dovrà essere effettuata ogni qualvolta vi sia la necessità anche in relazione all'affluenza dei visitatori ed alle manifestazioni effettuate.

Il Concessionario provvederà altresì a posizionare un numero adeguato di cesti portarifiuti che dovranno essere regolarmente svuotati e puliti.

Tributi inerenti l'attività

E' a carico del Concessionario la tassa di smaltimento dei rifiuti prodotti durante la gestione ed in genere qualsiasi altro tributo, imposta, tassa o diritto inerente all'attività.

Fornitura materiali di consumo

E' inteso che il Concessionario si farà carico dell'approvvigionamento di tutte le materie prime, nessuna esclusa, necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione.

Autorizzazioni per l'esercizio dell'attività

Il Concessionario, a sua cura e spese, provvederà a munirsi di tutte le prescritte autorizzazioni per l'esercizio dell'attività;

ART. 13 - VERBALE CONSEGNA LOCALI

Entro 5 giorni successivi alla stipula formale del contratto di cui all'art.7, il concessionario sarà convocato con comunicazione scritta a presentarsi nel giorno prefissato per firmare il verbale di consegna dei locali.

Detto verbale, da redigere in duplice copia, sarà sottoscritto in contraddittorio dal concessionario e dal dirigente o funzionario a ciò deputato dall'ente appaltante.

In tale sede sarà identificata e definita la consistenza dei locali e degli impianti esistenti.

Delle due copie, una resterà in possesso dell'Ente ed una del concessionario.

Se nel giorno fissato e comunicato il concessionario non si presenta a ricevere la consegna dei locali, il responsabile del servizio fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15 giorni dalla prima convocazione. Decorso inutilmente il secondo termine, sarà facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del servizio, all'impresa sarà preclusa la partecipazione per grave inadempimento e negligenza accertata.

ART. 14 - VERBALE D'INIZIO DEL SERVIZIO

Il servizio di bar dovrà avere inizio entro sei mesi dalla stipula del contratto di cui all'art. 7 del presente capitolato.

La data di inizio risulterà da apposito verbale sottoscritto alla presenza del funzionario a ciò deputato dall'ente appaltante il quale verificherà la sussistenza di tutti i presupposti per il legittimo avvio del servizio medesimo con riferimento alle disposizioni di legge in materia ed alle disposizioni del presente Capitolato.

In caso di mancato rispetto del suddetto termine troverà applicazione l'art.22 del presente Capitolato.

Art. 15 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVAMENTE ALL' UTILIZZO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

Successivamente alla sottoscrizione del verbale di inizio del servizio di cui al precedente art.14, il Concessionario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione dei locali, delle aree di pertinenza nonché degli impianti elettrici ed idraulici, senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Civica Amministrazione e, qualora tale autorizzazione venga concessa, lo stesso non potrà chiedere all'Amministrazione stessa alcun compenso per le spese di miglioria da lui eseguite.

Le migliorie o le riparazioni eseguite dal concessionario, resteranno di proprietà del Comune di Salve, resta tuttavia salva la facoltà dell'Amministrazione stessa di pretendere la restituzione dei locali nel primitivo stato a spese del concessionario.

La conservazione del locale bar con relativi fissi ed infissi, che dovranno essere utilizzati e restituiti al termine della concessione nel loro normale stato d'uso, è a totale carico del concessionario così come tutti i lavori di ordinaria manutenzione che si rendessero necessari. Ove questi non vi provveda, l'Amministrazione farà eseguire i lavori a spese del concessionario medesimo.

Sono a carico del concessionario tutti gli interventi che si renderanno necessari a seguito di cattiva utilizzazione dei locali da parte del concessionario stesso.

Il concessionario è inoltre obbligato:

- a tenere i locali, i mobili e quant'altro destinato al servizio in stato di perfetta pulizia;
- a provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria della struttura, ivi compresi infissi, serramenti, vetri, apparecchiature varie, servizi igienici, pavimenti, rivestimenti, impianti elettrici, impianti idrici ecc., e delle aree di pertinenza, in modo che la stessa al momento della riconsegna si trovi in condizione di normale uso e regolare funzionamento;
- a rispettare le prescrizioni di sicurezza ed antincendio.

ART. 16 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

E' fatto obbligo al concessionario:

1. di rispettare tutti gli impegni assunti in sede di gara;
2. di astenersi dall'utilizzare la struttura per usi diversi da quelli a cui è destinata;
3. di garantire adeguate condizioni igienico sanitarie dei locali;
4. di accertarsi che i generi di consumo siano genuini e della migliore qualità;
5. di curare che l'esercizio sia sempre fornito di tutto quanto sia necessario per la migliore esecuzione del servizio;
6. di assumere, se necessario, il personale idoneo ed in numero adeguato alle esigenze del servizio ed in ogni caso in ottemperanza alle unità (personale) lavorative indicate in sede di gara;
7. di applicare integralmente, tutte le vigenti norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi dello stesso riguardanti la categoria e ad assicurare i dipendenti medesimi anche contro gli infortuni sul lavoro;
8. di rispondere direttamente e personalmente di qualsiasi danno che per fatto proprio, o della famiglia, o dei collaboratori o dei dipendenti, anche colposo, dovesse derivare all'Amministrazione (che non dovrà quindi essere menzionata e che pertanto sarà esonerata da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura) in tutti i suoi rapporti con i terzi, sia che attengano a contratti di fornitura per l'esercizio, sia che attengano ai rapporti con gli utenti.

Art. 17 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere assicurato durante tutto l'anno solare e potrà rimanere chiuso secondo tempi e modalità da concordare con l'ufficio Commercio del Comune di Salve.

Per lo svolgimento del servizio è osservato l'orario di apertura, in ottemperanza alle disposizioni vigenti nel settore dei pubblici servizi.

L'orario di apertura dovrà comunque essere preventivamente concordato con l'Ufficio Commercio e dovrà essere affisso ben visibile nel locale.

E' facoltà dell'Amministrazione prescrivere oneri e modalità di prestazione del servizio in occasione di eventi particolarmente significativi per il Comune di Salve.

E' vietato al concessionario di esibire, anche a fini pubblicitari, sugli spazi dove viene effettuato il servizio, marchi, insegne, ecc., ad eccezione di quelli attinenti i prodotti in vendita.

Il Concessionario si obbliga a condurre il servizio di bar con il miglior decoro possibile e con la massima scrupolosità, garantendone la pulizia, l'ordine e l'igiene, avvalendosi di personale qualificato per il quale si assume ogni responsabilità.

Art. 18 - CORRISPETTIVO PER SERVIZI ACCESSORI

Al concessionario non viene corrisposto alcun compenso per i servizi prestati, in cambio ha però il diritto di gestire ed incamerare i proventi derivanti dall'esercizio dell'attività così come previsto dall'art.30 del D.Lgs 163/2006, proposti in sede di gara ed in ottemperanza al presente capitolato.

ART. 19 POLIZZA FIDEJUSSORIA

In esito alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà provvedere a costituire una garanzia fidejussoria *pari al 10 % dell'importo contrattuale*, secondo quanto indicato all'art.113 del codice appalti, a garanzia del pieno e regolare adempimento degli obblighi contrattuali, mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs n° 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Detta polizza dovrà riportare la clausola espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'ente concedente.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario e fatti salvi i maggiori diritti del Comune di Salve, la Civica Amministrazione si riserva di procedere all'incameramento della garanzia con semplice atto amministrativo.

Detta cauzione definitiva dovrà coprire l'intero periodo del contratto e sarà svincolata alla scadenza dello stesso, entro i 90 giorni successivi al verbale di riconsegna dei beni oggetto della medesima.

Art. 20 - ASSICURAZIONI

Il concessionario è l'unico responsabile dei danni cagionati da egli stesso o dai suoi dipendenti, a persone o cose nell'esercizio delle attività oggetto del presente capitolato.

Pertanto il concessionario solleva il Comune di Salve da qualsiasi responsabilità civile e penale per la gestione dei beni ad esso affidati.

Il concessionario dovrà essere assicurato e così anche il personale impegnato per i rischi relativi a responsabilità civile verso i terzi, per qualsiasi danno o evento possa essere causato a persone, cose, al patrimonio, esonerando espressamente il Comune di Salve da qualsiasi responsabilità civile e amministrativa per danni che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio.

La stipula dei relativi contratti d'assicurazione ed i relativi massimali d'assicurazione coperti dovranno essere comprovati dal concessionario, a mezzo copia fotostatica, prima del perfezionamento del contratto e ogni anno dovranno essere presentate al Responsabile del Servizio _____ copia delle relative quietanze di versamento.

Sui beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario sottoscrive la seguente polizza:

- a. una polizza incendio con copertura a primo rischio (primo fuoco) a garanzia dei danni che può subire l'immobile dato in gestione. Tale copertura assicurativa dovrà essere estesa agli atti vandalici ed agli eventi atmosferici ed il massimale dovrà essere di € 50.000/00(cinquantamilaeuro) prevedendo altresì l'adeguamento automatico delle somme. La polizza dovrà contenere inoltre la clausola "per conto di chi spetta".

Tutte le polizze dovranno riportare, la clausola espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'ente concedente.

Le garanzie di cui alla lett. a) verranno svincolate al Soggetto aggiudicatario a completamento del servizio ad esito favorevole dei controlli del servizio fornito e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Salve.

Le coperture assicurative decorrono dalla data di verbale di consegna di cui all'Art.13 del presente capitolato e avranno efficacia per tutto il periodo contrattuale salvo riconsegna anticipata in ottemperanza agli articoli del presente capitolato. L'omesso ritardato pagamento delle somme dovute a titolo dei premio da parte del concessionario non comporta l'inefficacia delle relative garanzie.

Art. 21 - REVOCA CONCESSIONE E DECADENZA AFFIDAMENTO

L'Amministrazione comunale si riserva di eseguire in qualunque momento e con qualunque modalità la verifica dello svolgimento del servizio. L'esito delle verifiche, sarà verbalizzato.

Nel caso in cui si riscontrassero delle anomalie e non venisse quindi rispettato quanto prescritto in contratto, il Comune potrà procedere alla risoluzione dello stesso.

Il Comune di Salve potrà diffidare il concessionario ad adempiere, prefissandogli un congruo termine non inferiore a 10 giorni, nei casi di inadempimento grave e ingiustificato degli obblighi di cui al presente capitolato, ed in particolare:

- nel caso che il concessionario non provveda ad attivare la struttura entro il termine di sei mesi decorrenti dalla stipula del contratto e non ottemperi a tutti gli adempimenti prescritti dal presente Capitolato prima dell'inizio dell'attività;

- nel caso che venga riscontrata la vendita di generi avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o comunque non corrispondenti alle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti per simili trasgressioni;

- nel caso di ripetute violazioni delle modalità di svolgimento del servizio debitamente contestate;

- nel caso di mancata manutenzione ordinaria quando l'intervento sia segnalato o richiesto dai tecnici dell'Amministrazione;

- nel caso di inosservanza delle norme di igiene ai sensi della legislazione vigente e delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del D.Lgs 626/94;

- nel caso di irregolarità di posizione fiscale relativa all'attività di gestione del servizio affidato, comunque accertata;

- il venir meno, per qualsiasi motivo, della notifica unita d'impresa del settore alimentare con procedura di denuncia inizio attività ai fini della registrazione (art.6 del Reg. C.E. n. 852/2004) rilasciata dall'ASL;

- il mancato pagamento di 2 semestralità consecutive di canone come stabilito dal precedente art.10;

Qualora il concessionario, diffidato ad adempiere non vi provveda entro il termine prefissatogli, l'Amministrazione Comunale potrà far luogo alla dichiarazione di decadenza della concessione ed alla risoluzione anticipata del contratto con semplice preavviso di un mese, mediante raccomandata A/R.

Qualora alle irregolarità o inadempienze che possano aver dato luogo alla risoluzione anticipata del rapporto contrattuale consegua per l'Amministrazione Comunale il diritto ad eventuali risarcimenti, l'Amministrazione Comunale si rivarrà sulla cauzione, salva ulteriore azione di risarcimento per il danno eccedente, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

Il contratto s'intenderà comunque immediatamente risolto:

- nel caso di cessione del servizio o di subappalto dello stesso a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma;

- nel caso di locazione abusiva e di mutamento di destinazione d'uso dell'immobile e delle aree di pertinenza;
- nel caso di fallimento del concessionario, salva la facoltà dell'Amministrazione di consentire al Curatore del fallimento la continuazione provvisoria del contratto sino al nuovo appalto dell'esercizio.

La concessione, inoltre, verrà revocata qualora, durante l'esercizio, il concessionario per qualsiasi motivo perda i requisiti soggettivi indispensabili per essere intestatario di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

ART. 22 - RECESSO ANTICIPATO DEL CONCESSIONARIO

E' in facoltà del concessionario recedere anticipatamente dalla presente concessione mediante lettera raccomandata da inviare almeno 6 mesi prima.

In tal caso l'amministrazione potrà escutere la fidejussione fino all'importo non corrisposto maggiorato degli interessi senza che l'aggiudicatario possa far valere alcuna pretesa di sorta.

Art. 23 - RESPONSABILITÀ

Il Concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale.

Si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da ogni responsabilità civile e/o penale od azione presente e futura per danni di qualsiasi genere e comunque derivanti, anche nei confronti di terzi o cose di terzi, dalla concessione.

Art. 24 - CONTROLLI

Il Comune di Salve si riserva il diritto di procedere ad ispezione igienica ogni qualvolta lo ritenga necessario anche con l'intervento del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L.

ART. 25 - CONDIZIONI PARTICOLARI

La gestione del servizio non può essere trasferita o ceduta ad alcun titolo.

In relazione alle norme riguardanti l'avviamento commerciale degli esercizi, nessuna pretesa potrà accampare il concessionario a termine del rapporto contrattuale a tale titolo, né nei confronti del Comune di Salve, né nei confronti dell'eventuale concessionario subentrante, trattandosi di un rapporto di natura concessoria.

Nel caso di morte o inabilità fisica del concessionario intervenuta nel corso della gestione, l'Amministrazione Comunale, ove non intenda ritenere senz'altro risolto il rapporto contrattuale, potrà consentire che gli eredi o i familiari, purchè in possesso dei necessari requisiti, continuino nel servizio sino alla scadenza del contratto.

ART. 26 - NORME GENERALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare e dal relativo contratto, le parti contraenti fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 27 - NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ex artt. 4, lett. g) e 29 D.Lgs. n. 196/2003

L'Amministrazione, ritenuto che l'aggiudicatario abbia i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per svolgere la funzione di responsabile del

trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4, lett. g) e 29 del D.Lgs. n. 196 del 2003, lo nomina ai sensi e per gli effetti di tali disposizioni responsabile del trattamento dei dati personali per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze applicative degli obblighi del contratto .

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, l'aggiudicatario ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto.

In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:

-verificare e controllare che nell'ambito dell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti degli artt. 11, 18, 19, 20, 21, 22 e 31 del d.lgs. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;

-eseguire i trattamenti funzionali ai compiti attribuiti in modo non incompatibile con le finalità per cui i dati sono stati raccolti e solo ed esclusivamente per eseguire i compiti e l'incarico attribuiti. Qualora sorgesse la necessità di trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il responsabile dovrà informare immediatamente l'Amministrazione, nella persona del suo Referente Responsabile;

-individuare, nell'ambito della propria struttura aziendale, gli incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196 del 1993 in relazione al personale che effettuerà i servizi oggetto del contratto ed, in particolare, per quello che verrà addetto alle attività ausiliarie accessorie;

-impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in relazione ai compiti loro assegnati, avendo riguardo che gli stessi abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per eseguire i compiti attribuiti, ed eseguendo gli opportuni controlli;

-adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati, sulla base delle presenti direttive e di altre che fossero successivamente impartite;

-consentire all'Amministrazione comunale verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il rispetto delle norme di legge.

ART. 28 - ELEZIONE DEL DOMICILIO E CONTROVERSIE TRA APPALTATORE ED ENTE APPALTANTE

Per gli effetti del presente capitolato e per tutte le conseguenze del medesimo derivanti, l'Amministrazione Comunale elegge il proprio domicilio in Salve alla via PP.Cardone ed il concessionario in Salve presso la sede del Pubblico Esercizio.

Per qualsiasi controversia riservata alla cognizione del giudice ordinario che dovesse insorgere tra le parti è competente il foro di Lecce, anche in deroga ad eventuali disposizioni normative che disciplinano la ripartizione delle cause tra sede principale e sezioni staccate dell'Ufficio Giudiziario.

Salve, li _____

Il Responsabile del Servizio
(F.to Carla Ramundo)